



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

**Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341

- **Codice della proposta:** COM(2020) 596 del 24/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0268(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Premessa: finalità e contesto

La proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a realizzare e promuovere ulteriormente il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi. È in linea con le priorità della Commissione per l'Europa nell'era digitale e costruire un'economia pronta per il futuro che operi a vantaggio dei cittadini. Il pacchetto sulla finanza digitale comprende una nuova strategia sulla finanza digitale per il settore finanziario dell'UE¹, allo scopo di garantire che l'Unione abbracci la rivoluzione digitale e la guidi con imprese europee innovative affinché i consumatori e il settore economico possano beneficiarne.

Oltre alla presente proposta, il pacchetto comprende anche una proposta di regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA)², una proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)³ e una proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA)⁴.

I motivi e gli obiettivi delle suddette misure legislative sono illustrati nelle relazioni che introducono la proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato della

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE [COM(2020) 591], 24 settembre 2020.

² Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

³ Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo e Del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

tecnologia di registro distribuito, la proposta di regolamento sui mercati delle cripto-attività e la proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale, e si applicano anche nel caso della proposta di direttiva in esame.

La proposta di direttiva in oggetto è motivata in particolare dal fatto che, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le cripto-attività e conseguire l'obiettivo di rafforzare la resilienza operativa digitale, è necessario stabilire un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modificare o chiarire talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta di direttiva si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 114, TFUE, e analogamente alle proposte di regolamento che accompagna, fa parte di un più ampio lavoro in corso a livello europeo e internazionale volto a i) rafforzare la cibersicurezza nei servizi finanziari e affrontare rischi operativi più ampi, e ii) fornire un quadro normativo dell'UE chiaro, proporzionato e favorevole per i fornitori di servizi di cripto-attività.

Dato che le suddette proposte di regolamento incidono su varie direttive del Parlamento europeo e del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, contestualmente viene adottata una proposta di direttiva per introdurre le necessarie modifiche a dette direttive.

In particolare, la presente proposta di direttiva accompagna le proposte di regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale. Tali regolamenti stabiliscono le norme fondamentali che disciplinano i) i fornitori di servizi di cripto-attività, ii) le condizioni che disciplinano il regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT e iii) le norme fondamentali che disciplinano la gestione dei rischi relativi alle TIC, la segnalazione degli incidenti, i test e la sorveglianza. Per conseguire gli obiettivi sanciti da tali regolamenti è inoltre necessario stabilire un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modificare diverse direttive del Parlamento europeo e del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 114, TFUE. Si rende pertanto necessaria una proposta di direttiva per modificare le direttive in questione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Sulla base di quanto già specificato circa la genesi della proposta di direttiva, per il rispetto del principio di sussidiarietà, si fa riferimento a quanto specificato con riferimento alle proposte di regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Sulla base di quanto già specificato circa la genesi della proposta di direttiva, per il rispetto del principio di proporzionalità, si fa riferimento a quanto specificato con riferimento alle proposte di regolamento in materia di mercati delle crypto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto contribuisce a rafforzare il livello di resilienza operativa, competitività e innovazione del settore finanziario europeo, in linea con gli obiettivi delle proposte di regolamento cui la proposta di direttiva fa riferimento.

Per quanto riguarda in particolare il progetto pilota in ambito DLT, gli ostacoli normativi e la certezza del diritto sono spesso indicati come le principali determinanti della attuale limitata diffusione tra le infrastrutture di mercato di questa tecnologia, determinando indirettamente uno svantaggio comparato per gli operatori UE che si traduce in mancati incrementi di efficienza e sviluppo sostenibile di un mercato sia primario che secondario degli strumenti finanziari sotto forma di crypto-attività.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto nella formulazione attuale possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, per le ragioni indicate al precedente punto 1.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta in esame è oggetto di procedura legislativa ordinaria e fa parte di un pacchetto di misure volte a realizzare e promuovere ulteriormente il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi, che comprende anche una proposta di regolamento sui mercati delle crypto-attività, una proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e una proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. La presente proposta, analogamente alle proposte di regolamento che accompagna, fa parte di un più ampio lavoro in corso a livello europeo e internazionale volto a i) rafforzare la cibersecurity nei servizi finanziari e affrontare rischi operativi più ampi, e ii) fornire un quadro normativo dell'UE chiaro, proporzionato e favorevole per i fornitori di servizi di crypto-attività.

La proposta di direttiva in esame è stata presentata dalla Commissione il 24 settembre 2020 ma, dopo una prima serie di commenti richiesti nel mese di ottobre 2020, non è stata finora oggetto



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

interlocuzioni e/o negoziati, che sono invece allo stato focalizzati sulle proposte di regolamenti dalle quali la proposta di direttiva discende. L'unico aspetto considerato è il rapporto con la direttiva PSD2 per quanto concerne la segnalazione di incidenti.

Per ciò che concerne in particolare il testo della proposta di direttiva, la delegazione Italiana ha trasmesso alcuni commenti concernenti i seguenti elementi di attenzione:

- la necessità di valutare l'adeguatezza del regime di esenzione previsto dal considerando (8) e nell'art. 6 (4) della proposta di direttiva, con riferimento all'accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione DLT, per i quali nel testo proposto si prevede una deroga limitata alle sole persone fisiche per facilitare l'accesso alle suddette sedi di negoziazione, senza considerare l'eventuale deroga potenziale anche per altre tipologie di soggetti (ad esempio aziende o altri investitori istituzionali) diversi dai soggetti abilitati ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2).
- Con riferimento alle modifiche alla direttiva 2015/2366 /UE (PSD2) oggetto del considerando (9) della proposta di direttiva, è stato rappresentato il rischio di una frammentazione dei regimi di notifica di incidenti che, con riferimento agli incidenti non ICT, rimarrebbero al di fuori del regime armonizzato introdotto dalla proposta di direttiva pur essendo previsti dalla direttiva PSD2.
- Con riferimento alle modifiche previste alla direttiva 2014/65/UE (MiFID 2), oggetto dell'art. 6 (1) della proposta di direttiva, è stata rappresentata l'esigenza che, con riferimento alla definizione di "strumenti finanziari" proposta, questa sia oggetto di ulteriori approfondimenti in relazione all'esigenza di garantire la neutralità tecnologica delle proposte normative, poiché l'attuale testo menziona esclusivamente gli strumenti finanziari "originati da una DLT". A tale riguardo, sebbene tali valutazioni saranno condotte più approfonditamente nell'ambito del negoziato concernente le proposte di regolamento MICA e sul regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT), si ritiene necessario valutare più approfonditamente la scelta di menzionare una specifica tecnologia (DLT) in uno scenario di sviluppo tecnologico rapido che potrebbe modificarsi in seguito.
- In riferimento all'ambito DLT, appare appropriata la previsione di un approccio graduale che prevede la definizione di un primo quadro regolatorio ("regime pilota") di sperimentazione temporalmente limitato, in deroga alla disciplina vigente e applicabile alle infrastrutture di mercato che abbiano ad oggetto "DLT transferable securities", nell'ottica di facilitare l'individuazione ex ante delle specifiche problematiche che potrebbero riproporsi nella successiva fase di adeguamento integrale, definendo anche i correlati interventi di regolazione sulla base delle evidenze maturate, in vista di una ulteriore opera di adeguamento/adattamento del corpus normativo esistente.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

C. Valutazione d'impatto

4. Impatto finanziario

Sulla base di quanto già specificato circa le motivazioni alla base della proposta di direttiva, per la valutazione d'impatto finanziario si fa riferimento a quanto specificato con riferimento alle proposte di regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale.

Nella sua formulazione attuale, tali proposte hanno implicazioni in termini di costi e di oneri amministrativi per le autorità europee (ESMA ed EBA) e per le autorità nazionali competenti. Si ritiene opportuno precisare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali. Infatti, l'entità e la ripartizione di tali costi dipenderanno dagli obblighi imposti agli operatori di mercato e dalle attività correlate di vigilanza e controllo.

5. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sulla base di quanto già specificato circa le motivazioni alla base della proposta di direttiva, si fa riferimento a quanto specificato con riferimento alle proposte di regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale.

6. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di direttiva non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

7. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Sulla base di quanto già specificato circa le motivazioni alla base della proposta di direttiva, si fa riferimento a quanto specificato con riferimento alle proposte di regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, regime temporaneo sulle infrastrutture di mercato DLT e resilienza operativa digitale.

8. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La presente proposta di direttiva, analogamente alle proposte di regolamento che accompagna, fa parte di un più ampio lavoro in corso a livello europeo e internazionale volto a:

- i) rafforzare la cibersicurezza nei servizi finanziari e affrontare rischi operativi più ampi, e



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

- ii) fornire un quadro normativo dell'UE chiaro, proporzionato e favorevole per i fornitori di servizi di cripto-attività.

In tale ambito, gli istituti finanziari trarrebbero vantaggio dal rafforzamento della loro resilienza operativa digitale complessiva e i consumatori / investitori sarebbero più protetti dalle ripercussioni negative derivanti dalle perdite operative. Tuttavia, ciò potrebbe comportare un incremento dei costi per le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie che, come spiegato, potrà essere più compiutamente valutato nel corso dei futuri sviluppi negoziali

Altro

La proposta di direttiva, analogamente alle proposte di Regolamento cui fa riferimento, interessa principalmente Banca d'Italia e Consob, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse. Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, in particolare con riferimento all'evoluzione delle negoziazioni concernenti le proposte di regolamento che accompagnano la presente proposta di direttiva.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM(2020) 596 del 24/09/2020- Codice interistituzionale: 2020/0268(COD)- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze .

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Tutti gli articoli della proposta di direttiva <u>riguardano e integrano la proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA)</u> e modificano i vari requisiti in materia di rischio operativo o di gestione del rischio previsti dalle direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo riferimenti incrociati precisi in tali disposizioni e conseguendo così chiarezza giuridica. Pertanto, per i commenti di dettaglio si fa riferimento alle singole disposizioni definite nella suddetta proposta di Regolamento.		
Articolo 1 <i>Modifiche della direttiva 2006/43/CE</i>	Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.	La modifica incide sulle modalità con le quali un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e di tutela per gestire



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		i propri sistemi e strumenti TIC aggiungendo riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA.
Articolo 2 <i>Modifiche della direttiva 2009/65/CE</i>	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.	La modifica incide sui requisiti organizzativi, in materia di organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati, tra cui sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione prescritti per gli OICVM aggiungendo riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA.
Articolo 3 <i>Modifica della direttiva 2009/138/CE</i>	Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni e integrazioni	La modifica incide sulle misure che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono adottare per garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. aggiungendo riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA.
Articolo 4 <i>Modifiche della direttiva 2011/61/CE</i>	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (TUF) Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.	La modifica incide sulle misure che i GEFIA devono adottare per garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. aggiungendo riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA.
Articolo 5	Decreto legislativo 1°	L'articolo modifica i requisiti



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

<p><i>Modifica della direttiva 2013/36/UE</i></p>	<p>settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)</p> <p>Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche</p>	<p>della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali, CRD) in materia di piani di emergenza e di continuità operativa al fine di includere i piani di continuità operativa in materia di TIC e di ripristino in caso di disastro istituiti conformemente alle disposizioni della proposta di regolamento DORA.</p>
<p>Articolo 6 <i>Modifiche della direttiva 2014/65/UE</i></p>	<p>Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (TUF) e relativi Regolamenti Attuativi</p>	<p>L'articolo 6 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID 2) aggiungendo riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA e modificando le disposizioni relative alla continuità e alla regolarità nella prestazione di servizi e nell'esercizio di attività di investimento, alla resilienza e alla capacità sufficiente dei sistemi di negoziazione e infine a efficaci dispositivi in materia di continuità operativa e gestione del rischio.</p>
<p>Articolo 7 <i>Modifiche della direttiva (UE) 2015/2366</i></p>	<p>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)</p> <p>Provvedimento della Banca D'Italia del 23 luglio 2019 Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica</p>	<p>L'articolo modifica la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) e più precisamente le norme di autorizzazione, introducendo un riferimento incrociato alla proposta di regolamento DORA.</p> <p>Inoltre, le norme in materia di notifica degli incidenti contenute in tale direttiva dovrebbero escludere la notifica di incidenti connessi</p>



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

		alle TIC che la proposta di regolamento DORA armonizza pienamente
Articolo 8 <i>Modifica della direttiva (UE) 2016/2341</i>	Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari	L'articolo modifica la direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) al fine di introdurre specifici riferimenti incrociati alla proposta di regolamento DORA.